

Arrivate le linee guida per l'autorizzazione agli impianti rinnovabili



Gli oneri istruttori che le Regioni applicano per coprire le spese sostenute nella procedura autorizzativa non potranno superare lo 0,03% dell'investimento

Sono state pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* le linee guida per l'autorizzazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In questo articolo si descrive il caso delle biomasse e del biogas

di **Marino Berton**

Previste dal decreto legislativo 387 del 2003 e attese da oltre sette anni, sono state pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* dello scorso 18 settembre le linee guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

Dopo un lunghissimo iter la Conferenza unificata Stato-Regioni ha quindi definito i criteri uniformi per autorizzare gli impianti destinati a produrre energia elettrica «verde».

In assenza di questo provvedimento, nel corso degli anni scorsi le Regioni hanno cercato di darsi delle specifiche regole in autonomia, ma inevitabilmente si sono create situazioni difformi. È accaduto, ad esempio, che la realizzazione di impianti a poche centinaia di metri di distanza tra loro, in aree a confine tra due territori regionali, era soggetta a regole talvolta molto diverse. Vi sono stati poi casi particolari in cui le leggi regionali in questa materia sono state impugnate dal Governo per la verifica di costituzionalità.

Ora le Regioni entro il 1° gennaio 2011

devono adeguare le rispettive discipline, se difformi, a queste nuove linee guida, il cui contenuto è destinato a dare ordine e uniformità agli aspetti autorizzativi, tenendo conto del quadro nazionale di leggi e decreti già vigenti.

In realtà, quindi, nulla di nuovo rispetto al sistema di leggi nazionali che sovrintendono questa materia; il valore delle linee guida sta soprattutto nell'aver fatto chiarezza su alcuni punti controversi e aver fornito precisazioni su aspetti specifici.

Il provvedimento riguarda gli impianti per la produzione elettrica alimentati da tutte le fonti rinnovabili (fotovoltaico, biomassa, gas residuati da processi di depurazione, biogas, idroelettrico, geotermico).

In questo articolo ci limiteremo a commentare e descrivere gli aspetti che riguardano il settore delle agroenergie, quindi biomasse e biogas, e alcuni elementi generali comuni a tutte le fonti.

Principi generali

Viene preliminarmente introdotto un principio importante: «L'attività di produzione di energia elettrica [...] è attività libera nel rispetto degli obblighi del servizio pubblico [...]. A tale attività si accede in condizioni di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalità, condizioni e termini per il suo esercizio».

È ribadita la regola già prevista per legge (dpr 380/2001 articolo 17, comma 3, lettera e) che impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia sono esenti dal contributo di costruzione. Per contributo di costruzione si intende la somma da pagare al Comune quando si vogliono effettuare nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni edilizie.

Per quanto riguarda il tema degli oneri istruttori che le Regioni applicano per coprire le spese sostenute nella procedu-

ra autorizzativa, le linee guida precisano che non possono configurarsi come misure compensative, devono essere determinati sulla base dei principi di ragionevolezza e non discriminazione della fonte utilizzata e non potranno superare lo 0,03% dell'investimento.

L'iter autorizzativo

Il quadro del sistema autorizzativo è classificato in tre categorie:

- impianti considerati a edilizia libera e soggetti alla semplice comunicazione;
- impianti realizzabili mediante dichiarazione di inizio attività (dia);
- impianti soggetti ad autorizzazione unica.

Semplice comunicazione

Nel caso degli impianti soggetti a semplice autorizzazione si tratta di interventi che non hanno bisogno di uno specifico permesso, ma è necessaria una comunicazione all'Amministrazione comunale, anche per via telematica, dell'inizio lavori da parte dell'interessato. Rientrano in questa categoria due diverse situazioni:

- gli impianti alimentati a biomasse o biogas operanti in assetto cogenerativo (che producono, cioè energia elettrica e termica), con una capacità di generazione massima di 50 kWe (microgenerazione);
- gli impianti a biomasse e biogas con una capacità di generazione non superiore ai 200 kWe realizzati in edifici esistenti, a condizione che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici. Questi ultimi sono quei parametri (densità demografica, densità edilizia territoriale, standard urbanistici ecc.) che, regolando l'urbanizzazione di un'area, servono a proporzionare strutture e infrastrutture.

Dichiarazione di inizio attività

Sono invece soggetti alla dichiarazione di inizio attività (dia) le seguenti tipologie:

- gli impianti alimentati a biomasse o biogas che operano in assetto cogenerativo con una capacità di generazione massima tra 50 e 1.000 kWe;
- gli impianti alimentati a biomasse con potenza non superiore a 200 kWe;

- gli impianti a biogas con potenza non superiore a 250 kWe.

Resta ferma la facoltà del richiedente di optare per l'autorizzazione unica.

Autorizzazione unica

In tutti gli altri casi vale il sistema dell'autorizzazione unica.

Questo procedimento si svolge tramite la Conferenza di servizi, convocata dalla Regione, oppure dalla Provincia se delegata a questo compito. Quella della Conferenza di servizi è una formula nota e utilizzata da tempo (legge 241/90) con due finalità: semplificare e velocizzare il procedimento autorizzativo, coordinare i vari interessi pubblici coinvolti in un'unica sede istituzionale e contestuale.

A titolo puramente indicativo, alla Conferenza dei servizi sono invitati il Comune nel cui ambito territoriale ricade il progetto, la Provincia, l'Azienda sanitaria locale, l'Agenzia dell'ambiente regionale, la Soprintendenza ai beni culturali, i Vigili del fuoco, il soggetto gestore della rete elettrica, il Consorzio di bonifica se previsto, e altri rappresentanti delle pubbliche amministrazioni a vario titolo coinvolti nell'iter autorizzativo.

A conclusione del procedimento, che prevede un calendario di tempi preciso e obbligatorio, l'autorizzazione unica sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nullaosta, atto di assenso di competenza delle amministrazioni coin-

volte. L'autorizzazione unica quindi «... costituisce titolo a eseguire ed esercitare l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato...».

In generale l'autorizzazione unica rappresenta di per sé variante allo strumento urbanistico, salvo per gli impianti realizzati in zone classificate agricole dai piani urbanistici.

L'autorizzazione può includere specifiche prescrizioni per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto o specifiche modalità per la rimessa in pristino dei luoghi una volta dimesso l'impianto.

Il termine per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore ai 180 giorni dalla presentazione dell'istanza. Non vanno calcolati in questo limite le eventuali sospensioni per chiarimenti o richieste di integrazioni.

Requisiti per valutare positivamente un progetto

Tra i numerosi requisiti per una positiva valutazione dei progetti nell'ambito della Conferenza di servizi, ne segnaliamo cinque in particolare:

- la combustione ai fini energetici di biomasse di origine agricola-forestale, la quale può essere valorizzata ove tali fonti rappresentino una risorsa significativa nel contesto locale e una grande opportunità ai fini energetico-produttivi;
- la ricerca e la sperimentazione di so-

TABELLA 1 - L'iter autorizzativo per impianti a biomassa e di biogas

Fonte	Tipi di impianti	Potenza	Iter autorizzativo
Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	operanti in assetto cogenerativo	0-50 kWe	semplice comunicazione
	realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino volumi e superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici	0-200 kWe	
	operanti in assetto cogenerativo	50-1.000 kWe ovvero a 3.000 kWt	dichiarazione di inizio attività (dia)
	alimentati da biomasse	0-200 kWe	
	alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	0-250 kWe	

La pubblicazione delle linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile hanno fatto chiarezza e portato uniformità in un ambito in cui si erano create delle forti difformità tra le diverse Regioni.

luzioni progettuali e componenti tecnologiche innovative, volte a ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico;

- il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione di personale e maestranze future;
- una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento. Con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, per quanto riguarda la sua realizzazione e il suo esercizio;
- l'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse.

Compiti delle Regioni

Soltanto Regioni e Province autonome possono porre limiti all'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, nell'ambito delle attività pianificatorie, ma esclusivamente nel rispetto dei «Criteri per l'individuazione delle aree non idonee» indicati dalle linee guida.

È importante riportare il principio generale che deve guidare le Regioni: «L'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì a offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti». Il provvedimento, quindi, elenca una serie di regole da considerare per individuare le eventuali aree non idonee e i principi che le Regioni devono rispettare.

Questa individuazione deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche del territorio e del sito dove è progettato l'impianto.

Le Regioni potranno tener conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area.

Possono essere indicate come aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti quelle particolarmente sensibili o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, come ad esempio le zone agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni dop, igp, stg, doc, docg, produzioni tradizionali) o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale.

Le linee guida spiegano che le aree non idonee devono essere individuate nell'ambito del documento di programmazione nel quale ciascuna Regione definisce le misure e gli interventi necessari al raggiungimento del proprio obiettivo di energia rinnovabile al 2020, sul totale nazionale del 17%.

In attesa che il decreto ministeriale definisca il riparto della quota di energia

rinnovabile atteso per ciascuna regione, le Regioni potranno comunque procedere all'individuazione delle aree non idonee con l'impegno di adeguare quanto disposto con il successivo decreto.

Linee guida, strumento chiarificatore tanto atteso

Il tema è tutt'altro che semplice, malgrado nel nostro Paese vi sia uno specifico Ministero alla semplificazione.

È importante che finalmente siano state approvate le linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti da fonte rinnovabile; questo rappresenta sicuramente un passo avanti nella chiarezza e nella uniformità, nonché uno strumento utile per tutte le Amministrazioni regionali.

Ciò non sarà sufficiente a risolvere i limiti e le difficoltà che molti imprenditori agricoli incontrano quando scelgono di realizzare un impianto. Va dato atto che alcune Regioni hanno dato prova di un impegno per la semplificazione e la riduzione dei tempi, ma purtroppo il quadro più generale non è così confortante.

Il settore agroenergetico ha grandi potenzialità di sviluppo e può rappresentare una concreta opportunità non soltanto per gli agricoltori ma per tutta la comunità. È necessario che la Pubblica amministrazione non rappresenti un ostacolo ma una guida che accompagni e promuova questo percorso.

Marino Berton

*Aiel, Associazione italiana energie agroforestali
Legnaro (Padova)*

Per commenti all'articolo, chiarimenti o suggerimenti scrivete a:
redazione@informatoreagrario.it



ECOFOX

foxpetroli@foxpetroli.com

Olio Vegetale e Biodiesel per Impianti di Cogenerazione

La Legge Finanziaria 2008 garantisce per 15 anni Certificati Verdi (per impianti di cogenerazione superiori a 1 MW) e una tariffa omnicomprensiva (per impianti inferiori a 1 MW). ECOFOX è leader nazionale nella produzione di biodiesel in quanto presente nel mercato già dal 1996.

ECOFOX fornisce biodiesel e olio vegetale sia grezzo che raffinato per la produzione di energia elettrica e calore.

Abbiamo disponibilità d'olio di colza comunitario già registrato con l'Agea, che può beneficiare della tariffa omnicomprensiva 0,28 euro per impianti inferiori a 1 MW.